



# COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 14**

**OGGETTO:** *Determinazione aliquote e detrazioni componente IMU anno 2019 – (conferma delle aliquote 2018).*

L'anno **duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	MARTINUZ Ivano	Presidente	X	
2.	DE MARCHIS Paolo	Sindaco	X	
3.	TERZOLO Paolo Maria	Consigliere	X	
4.	CHAREUN Francesca	Consigliere		X
5.	PEJROLO Luca	Consigliere	X	
6.	MUSSANO Laura	Consigliere	X	
7.	BURGELLO Luciano	Consigliere	X	
8.	ARLAUD Luca	Consigliere	X	
9.	BONNET Angelo	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego.

Il Signor MARTINUZ Ivano nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

CONSIDERATO CHE la legge di stabilità per l'anno 2019 ha consentito di innalzare il livello della pressione fiscale, poiché alle amministrazioni locali non è più impedito di aumentare aliquote a tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Lo stop agli aumenti già adottato nel 2016, 2017 e 2018 non viene più riproposto. Sarà possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Viene confermato, poi, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e confermata negli anni precedenti, applicando la stessa aliquota.

PRESA VISIONE della legge di stabilità per l'anno 2019 – Legge 30.12.2018 n.145 ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO che e' stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, il decreto 25 febbraio 2019 recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019 ;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2019 pari a quello dell'anno 2018 in invarianza di aliquote;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012

Sentito il Sindaco che richiama l'intervento riferito al complesso dei punti all'ordine del giorno connessi al bilancio di previsione 2019/21 svolto con riferimento al punto relativo alla TASI;

Sentito l'intervento del consigliere Bonnet A. che da lettura di un documento che consegna agli atti;

ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. =
Votanti	n. 8
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. =

Pertanto con il risultato che precede;

### **DELIBERA**

**1)** di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2)** di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2019 ( confermando le aliquote 2018)**

- ALIQUOTA 4,00 per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti , e relative pertinenze)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)*

- ALIQUOTA 10 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

- ALIQUOTA 10 per mille  
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)*

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
*Esenti poiche' comune in zona montana Istat*
  
- TERRENI AGRICOLI :*Esenti poiche' comune classificati TOTALMENTE MONTANO di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019 ( confermando le detrazioni 2018)

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale pubblicata sul portale del federalismo;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione, con il seguente esito:

- Presenti n. 8
- Astenuti n. =
- Votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. =

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei servizi, i seguenti pareri:

a) UFFICIO FINANZIARIO

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 12.02.2019

Il Responsabile di Area  
GROS Paolo  
firmato digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 04 MARZO 2019

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE  
MARTINUZ Ivano

*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. JOANNAS Diego

*firmato digitalmente*